



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento previsto dagli artt. 2 e 6 della L. R. 6 aprile 1996, n. 29 sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 101 del 29.8.2001 e disciplina l'esercizio degli auto servizi pubblici non di linea in servizio di piazza.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Nel Comune di Leonforte il servizio è costituito e rappresentato dal Servizio di Noleggio con Conducente ed autovettura, con e senza stazionamento in piazza, che, per semplificazione, è chiamato "SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE".

ART. 3

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolazione in conformità degli artt. 93 e seguenti del D.L. del 30.04.1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato da:

- a) D.L. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P. R. 16.12.1992, n°. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) disposizioni del Presente Regolamento;
- c) legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea;
- d) legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29 - Norme in materia di auto servizi pubblici non di linea in servizio di piazza;
- e) da ogni altra norma comunitaria, legge dello Stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 4

REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura è consentito ai cittadini italiani od equiparati dotati dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di apposita autorizzazione comunale;
- b) iscrizione nel "ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio;
- c) proprietà o disponibilità in Leasing dell'autoveicolo da adibire al servizio;
- d) disponibilità nel Comune di una rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza quando non staziona nelle aree pubbliche autorizzate per il servizio di piazza;
- e) cittadinanza italiana o comunitaria;
- f) non espletamento di altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- g) idoneità sanitaria;

- h) possesso da parte del personale di guida di patente e di certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- i) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575.

2. Nel caso in cui la titolarità dell'autorizzazione è conseguita da persona giuridica, i requisiti di cui alle lettere: b), e), f). g). h) ed i) devono essere posseduti dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, o da un preposto nominato dalla ditta.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, se rilasciate da comuni diversi;
 - b) il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio e di licenze per il servizio di taxi anche se rilasciate da comuni diversi.
3. E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente, così come previsto dal 1° comma dell'art. 8 della l.r. 13/02 come modificato dal 2° comma dell'art.118 della l.r. 4/03, fermo restando l'obbligo di concorrere per una sola autorizzazione in occasione di ogni singolo bando.
4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura. (art. 8 L.R. 21/92).
5. Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 21/1992, art. 7 - comma 1 - modificato dalla legge regionale n.29/1996, compatibilmente con la possibilità di rilascio di autorizzazioni a persone sia fisiche che giuridiche ai sensi del 1° comma dell'art. 8 della l.r. 13/02 come modificato dal 2° comma dell'art.118 della l.r. 4/03, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività in questione.
6. Nei casi di cui al comma 5, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
7. In caso di recesso dagli organismi medesimi di cui al comma 4, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;

ART. 6

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA IMMETTERE IN SERVIZIO E LORO RICONOSCIBILITA'

1. Il numero di autoveicoli da immettere in servizio per l'espletamento del noleggio con conducente è fissato in n° 13 autovetture con capienza compresa tra i cinque ed i nove posti massimi compreso il conducente, di cui n° 3 destinati a servizio di piazza come disciplinato al seguente art. 19.
2. In qualsiasi momento, in presenza di diverse esigenze, il Consiglio Comunale può variare la superiore programmazione.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Leonforte e di un numero progressivo.

ART. 6BIS

SERVIZIO DI NOLEGGIO PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE CON AMBULANZE

1. Il servizio di trasporto effettuato, dietro corrispettivo, con autoambulanze adibite ad uso di terzi offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, e quindi esercitabile su autorizzazione, e dall'art.85 del nuovo Codice della Strada.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione si dovrà verificare, tramite il servizio di *Igiene e Sanità*, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti, stabilite dalla Autorità sanitaria competente, per il trasporto degli infermi. E' comunque vietato espletare in qualsiasi modo interventi di pronto soccorso in caso di sinistri di qualsiasi natura, rientrando il servizio autorizzato nella tipologia del noleggio per trasporti specifici di persone.
3. Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, ove risulti facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.), previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.
4. In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.
5. L'assegnazione dell'autorizzazione viene effettuata senza alcuna procedura concorsuale, previo presentazione da parte del richiedente di apposita istanza.
6. L'autorizzazione viene inoltre effettuata previa verifica dei requisiti professionali previsti nel presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al servizio NCC.
7. Il numero di autorizzazioni da rilasciare è stabilito in rapporto alle specifiche esigenze di mobilità riscontrate nel territorio.

ART. 7

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Ai Sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 21/92, è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio.
2. La Commissione è formata da:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Responsabile del Settore competente;
 - c) Comandante della Polizia Municipale;
 - d) N. 2 rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative;
 - e) N. 1 rappresentante delle Associazioni degli utenti, in ambito provinciale.
3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale.
4. Oltre le funzioni attribuite alla Commissione dalla citata legge, la stessa svolge un ruolo propositivo nei confronti degli Organi Comunali in materia di servizio di Noleggio Con Conducente.
5. Il potere di fissare l'Ordine del Giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente.
6. La Commissione decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni, con la sola esclusione di quelle di cui all'art. 6bis, vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dal presente regolamento. A tal proposito il Sindaco nomina una Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, composta dal:
 - Capo Settore competente, che la presiede;
 - Comandante della Polizia Municipale;
 - Funzionario presso il Settore competente.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui, resosi disponibili una o più autorizzazioni, vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando è pubblicato all'Albo del Comune e sul sito Internet istituzionale.
4. I contenuti obbligatori del bando di concorso sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 9

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio di autovettura con conducente deve presentare domanda, in carta legale, diretta al Comune.
2. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) generalità complete;
 - b) codice fiscale;
 - c) la proprietà o la disponibilità in Leasing dell'autoveicolo che intende adibire al servizio;
 - d) tipo, caratteristiche, capienza e numero di targa dell'autoveicolo che intende adibire al servizio;
 - e) ubicazione dell'autorimessa nel Comune di Leonforte indicando via e numero civico.
3. Il richiedente, contestualmente alla domanda, dovrà produrre la seguente certificazione:
 - a) cittadinanza italiana o comunitaria;
 - b) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad auto servizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 ed all'art. 3 bis della l.r. 6 aprile 1996, n. 29;
 - c) certificato di idoneità fisica;
 - d) dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - e) eventuali titoli di preferenza o precedenza stabiliti dall'art. 10 del presente regolamento;
 - f) autocertificazione ai fini della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di società, il legale rappresentante, nel formulare la domanda, dovrà inoltre indicare i nominativi dei soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, o del preposto nominato, in possesso dei requisiti richiesti.
4. L'istanza può essere prodotta ai sensi dell'art. 3 - comma I - della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 2 - comma I - della legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni; Ai sensi della legge 445/2000, secondo le modalità previste da tale normativa, la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) potrà essere sostituita da autocertificazione; la documentazione di cui alla lettera e) potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. Sia l'autocertificazione che le dichiarazioni possono essere dichiarate nel corpo dell'istanza.

ART. 10

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE - GRADUATORIA DI MERITO

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio di autovettura con conducente, la Commissione di cui all'art. 8 procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato, fermo restando i requisiti richiesti dalla legge:
 - a) **idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n.29/96 punti:..... 4;**
 - b) laurea: punti 4;
 - c) diploma di maturità: punti 3;

d) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente da una impresa che gestisce autonoleggio con conducente: punti 2 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 8;

e) titoli e qualifiche professionali rilasciati da enti pubblici o riconosciuti tali:

1. a seguito di corsi da tre a sei mesi, punti 0,50;

2. a seguito corsi superiori a sei mesi e fino ad un anno, punti0,75;

3. a seguito di corsi superiori ad un anno, punti1;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

2. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo il seguente ordine preferenziale:

a) minore età;

b) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;

c) carico familiare;

d) ordine cronologico di arrivo dell'istanza.

ART. 11

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E SUA VALIDITA'

1. Il Responsabile del Settore competente, acquisita la graduatoria di merito formulata ed approvata dalla Commissione di concorso, provvede all'assegnazione del titolo ed al rilascio dell'autorizzazione.

2. La graduatoria ha validità per un periodo di anni 1 entro il quale potrà essere scorsa per l'assegnazione dei posti che si rendessero vacanti.

3. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata e non occorre di vidimazione annuale.

4. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento dei diritti istruttori assimilati ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti di competenza dello SUAP. La determinazione delle tariffe è demandata ad apposito provvedimento da parte dell'Organo competente.

ART. 12

INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il titolare, prima dell'inizio dell'attività, è obbligato a munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione, licenza, nulla osta, certificazione, ed al possesso di ogni requisito occorrenti per l'espletamento del servizio.

2. Il titolare, comunque, deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla consegna del titolo o dalla notifica della comunicazione di avvenuto rilascio o invito a ritirarlo. A richiesta motivata dell'interessato, prima della scadenza, detto termine potrà essere prorogato dal Responsabile del Settore competente del Comune fino ad un massimo di complessivi 240 giorni.

3. Di qualsiasi sospensione del servizio superiore a cinque giorni consecutivi il titolare deve dare motivata e documentata comunicazione scritta al Comune, nel termine perentorio di giorni tre dall'inizio dell'interruzione.

4. Si ha diritto alla sospensione del servizio ed alla conservazione dell'autorizzazione in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive, motivi sindacali, malattia, etc.).

5. A richiesta documentata del titolare e previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente del Comune, inoltre, l'attività può essere sospesa nei seguenti casi:

a) per indisponibilità ed insostituibilità dell'autoveicolo autorizzato;

b) per comprovata contrazione del traffico o dell'utenza.

Tale sospensione non può, comunque, essere superiore a 90 giorni nel caso della lettera a) ed a 180 giorni nel caso di cui alla lettera b) complessivi anche non consecutivi, nell'arco del triennio precedente l'ultima richiesta.

6. Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

7. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni, prescrizioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare, dal presente regolamento.

ART. 13

COMPORAMENTO DEI NOLEGGIATORI E DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI

1. I noleggiatori ed i conducenti degli autoveicoli noleggiati, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 18 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari prestando anche assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi;
- e) mantenere sempre pulita ed in perfetta efficienza l'autovettura e la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente, al termine di ogni servizio, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisce un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario;
- h) rilasciare al cliente la fattura o altro documento previsto quale attestazione del prezzo pagato per il trasporto;
- i) esercitare con regolarità il servizio;
- j) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

2. Ai noleggiatori e conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- c) portare animali propri sull'autoveicolo, anche durante la sosta;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di eventuale pericolo.
- f) fumare sull'autovettura
- g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza di autoveicoli.

3. La tenuta di un comportamento non conforme ai dettami del presente articolo comporterà la diffida scritta. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia incorso nuovamente in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste a termini di legge e quelle amministrative accessorie previste nei successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 14

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. I noleggiatori hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la sistemazione della carrozzelle dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto con carico e scarico delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei trasportatori è effettuato gratuitamente.

ART. 15

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli Utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare sull'autovettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 16

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata, ed in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ed iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Alla richiesta di trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o " mortis causa", a seconda dei casi vanno allegati:
 - a) istanza di rilascio dell'autorizzazione da parte del subentrante, completa della documentazione come richiesta ai sensi del presente regolamento;
 - b) dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) con l'indicazione del soggetto a cui volturare l'autorizzazione e la dichiarazione dei coeredi che rinunciano;
 - c) preliminare del contratto di cessione azienda con l'impegno di deposito del successivo atto definitivo, comprensivo degli estremi di registrazione;
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 17

ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La Commissione Consultiva Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di N.C.C. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte per i provvedimenti del caso.

ART. 18

IDONEITA', VERIFICA, REVISIONE E SOSTITUZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Comune può disporre, tramite gli uffici competenti, verifiche sull'idoneità dei mezzi a servizio. Tali verifiche non possono

implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

2. Qualora il mezzo risulti di non trovarsi nel dovuto stato di efficienza, il titolare dell'autorizzazione, entro un termine stabilito dal Comune, è tenuto al ripristino delle condizioni di efficienza od alla sostituzione del mezzo. In mancanza, verranno adottati i provvedimenti di diffida e sospensione previsti dal presente regolamento.

3. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo per un periodo di tempo superiore a due mesi ed ogni qual volta si renda necessario.

4. Non sono consentite sostituzioni, anche temporanee, di autoveicoli senza preventiva autorizzazione.

ART. 19

SERVIZIO DI PIAZZA

1. Sono previste n° 3 autovetture da immettere al servizio di noleggio con stazionamento in piazza.

2. La località di stazionamento è istituita con apposita ordinanza adottata ai sensi del vigente Codice della Strada.

3. Il servizio di piazza è assimilato a Pubblico Servizio, per cui va espletato con modalità prestabilite, per cui il conducente:

- a) ha l'obbligo di applicare le tariffe determinate amministrativamente dagli organi competenti;
- b) deve prestare quotidianamente il servizio con sosta nell'area di stazionamento;
- c) deve effettuare obbligatoriamente la prestazione col prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

ART. 20

TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente diverso da quello previsto al precedente articolo è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Ministero dei Trasporti con proprio decreto, ai sensi dell'art. 13 - comma 4 - legge n. 21/1992.

2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 21

RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque, derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della autorizzazione fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 22

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E/O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare dichiarazione scritta di rinuncia al competente ufficio allegando l'autorizzazione medesima per la definitiva archiviazione entro giorni 30 dalla data di cessazione.

ART. 23

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Tenuto conto della maggiore o minore gravità del caso e dell'eventuale recidiva, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) mancanza o perdita di uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi facilmente ed in breve tempo ripristinabili tanto da non comportare necessariamente la revoca;
 - b) inosservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione;
 - c) violazione delle norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - d) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio di attività di trasporto;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali, sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni cui ottemperare e le cause da rimuovere.
 3. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.
 4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 24

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore o che ne hanno consentito il rilascio;
 - b) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, nei casi previsti nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
 - e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - g) quando il titolare non ottempera alle prescrizioni entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.
 - h) per il mancato adeguamento previsto all'art. 18, comma 2 del presente regolamento.
2. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato a mezzo messo comunale o raccomandata a. r. e viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 25

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Viene dichiarata la decadenza dell'autorizzazione per:
 - a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12 del presente Regolamento;
 - b) cessione della proprietà o della disponibilità in Leasing dell'autoveicolo senza la relativa sostituzione;
 - c) morte del titolare e mancato trasferimento nel biennio;
 - d) ingiustificata o non autorizzata sospensione del servizio per novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno;
 - e) fallimento del titolare dell'autorizzazione.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessuno indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o titolare od ai loro aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 27
SANZIONI

1. Le violazioni .alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €. 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7/bis del dlgs18/08/200 n° 267 “ T.U.EE.LL.”;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione - e successiva ripubblicazione, per la durata di quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune. Esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.
3. Le situazioni, difformi dalla legge n. 21/1992 e dal presente provvedimento debbono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento medesimo, pena la revoca dell'autorizzazione. In caso di particolari difformità dovute al ritardo nell'applicazione della nuova normativa e, comunque, in tutti i casi in cui il ritardo nella regolarizzazione non sia imputabile ai titolari delle autorizzazioni in atto esistenti, questi ne danno comunicazione al Comune e sono autorizzati a proseguire l'attività fino a quando non venga accertato il venir meno delle cause ostative loro non imputabili, oltre la quale data, verrà notificata agli stessi l'invito a regolarizzare, entro sei mesi, la propria posizione.
4. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate in forza di precedenti disposizioni regolamentari che risultano in contrasto con il comma 2, lettere a) e b) dell'art. 5 delle presenti disposizioni.